

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 18.12.2012)

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità del Comune

TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI

- Art. 4 - Dichiarazione di morte
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 7 - Delimitazione periodo di accertamento della morte
- Art. 8 - Riduzione di periodo di osservazione
- Art. 9 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
- Art. 10 - Depositi di osservazione

TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 11 - Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 12 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 13 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art. 14 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

TITOLO V POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 15 - Ricevimento di cadaveri
- Art. 16 - Sepoltura nei giorni festivi
- Art. 17 - Orario di apertura al pubblico dei cimiteri
- Art. 18 - Divieto di ingresso nei cimiteri
- Art. 19 - Atti vietati all'interno dei cimiteri
- Art. 20 - Riti religiosi

TITOLO VI INUMAZIONI

- Art. 21 - Sepolture
- Art. 22 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni
- Art. 23 - Forma e classe dei campi
- Art. 24 - Cippi indicativi
- Art. 25 - Scavo della fossa
- Art. 26 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
- Art. 27 - Fosse per fanciulli
- Art. 28 - Modalità di concessione
- Art. 29 - Revoca e decadenza della sepoltura
- Art. 30 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione
- Art. 31 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione
- Art. 32 - Ornamento con fiori e piante
- Art. 33 - Scadenza della concessione - Recupero materiali.

TITOLO VII TUMULAZIONI

- Art. 34 - Sepolture a tumulazione
- Art. 35 - Tipi e durata delle concessioni
- Art. 36 - Atto di concessione
- Art. 37 - Pagamento della concessione - Cauzione
- Art. 38 - Doveri dei concessionari
- Art. 39 - Decorrenza della concessione - Rinnovi
- Art. 40 - Scadenza della concessione

TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE

- Art. 41 - Concessione dell'area
- Art. 42 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- Art. 43 - Modalità per la presentazione dei progetti
- Art. 44 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
- Art. 45 - Diritti di sepolcro
- Art. 46 - Ossari, cinerari, colombari
- Art. 47 - Mancata utilizzazione dell'area
- Art. 48 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
- Art. 49 - Salme o resti provenienti da altri Comuni
- Art. 50 - Manutenzione delle opere

TITOLO IX
TOMBE INDIVIDUALI

- Art. 51 - Norme per la concessione
- Art. 52 - Sovrapposizione di salme
- Art. 53 - Termini per la costruzione del monumento
- Art. 54 - Manutenzione - Revoca - Decadenza

TITOLO X
COLOMBARI

- Art. 55 - Norme per la concessione
- Art. 56 - Lastre di chiusura ed ornamenti
- Art. 57 - Caratteristica dei feretri
- Art. 58 - Diritto di sepoltura e durata della concessione

TITOLO XI
OSSARI E CINERARI

- Art. 59 - Ossario comune
- Art. 60 - Cellette - ossario
- Art. 61 - Cellette - cinerarie

TITOLO XII
CREMAZIONE

- Art. 62 - Trasporto salma per la cremazione
- Art. 63 - Urna cineraria
- Art. 64 - Trasporto delle urne con le ceneri
- Art. 65 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 66 - Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

TITOLO XIII
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 67 - Autopsie
- Art. 68 - Imbalsamazioni

TITOLO XIV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE / STRAORDINARIE

- Art. 69 - Esumazioni / Estumulazioni ordinarie
- Art. 70 - Esumazioni / Estumulazioni straordinarie
- Art. 71 - Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria
- Art. 72 - Divieto di apportare riduzioni a salme
- Art. 73 - Trasferimento di feretri in altra sede
- Art. 74 - Raccolta delle ossa
- Art. 75 - Personale che deve presenziare alle operazioni
- Art. 76 - Oneri per esumazioni ed estumulazioni

TITOLO XV
SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 77 - Elenco Cimiteri
- Art. 78 - Polizia del cimitero
- Art. 79 - Organizzazione del servizio cimiteriale
- Art. 80 - Personale dei servizi cimiteriali
- Art. 81 - Compiti del personale
- Art. 82 - Tenuta dei documenti obbligatori
- Art. 83 - Obblighi del personale dei servizi cimiteriali

TITOLO XVI
PRESCRIZIONI PARTICOLARI - SANZIONI

- Art. 84 - Prescrizioni particolari
- Art. 85 - Sanzioni
- Art. 86 - Accertamento delle sanzioni

TITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 87 - Norme transitorie
- Art. 88 - Regolamento speciale di polizia mortuaria
- Art. 89 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 90 - Disposizioni speciali per concessione tombe individuali, colombari e cellette-ossario o urne cinerarie
- Art. 91 - Disposizione speciale per tomba individuale, colombaro, celletta-ossario o urna cineraria lasciati liberi

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

Allegato "A"

TITOLO I NORME GENERALI
--

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune ad integrazione delle normative nazionali e regionali vigenti o successive, in quanto applicabili.
2. In considerazione della particolare collocazione geo-politica del Comune di Campione d'Italia, qualora non risulti applicabile la normativa italiana, si farà riferimento a quella svizzera.
3. In particolare viene disciplinato l'utilizzo dei due cimiteri del territorio:
 - ❖ Cimitero dei Ghirli
 - ❖ Cimitero Nuovo (corso Fusina)

Art. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco può delegare tali competenze.
2. Alla gestione dei cimiteri, così come alla custodia ed ai servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi.
3. Il Capo Area da cui dipendono i servizi oggetto del presente regolamento è normalmente responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento dei servizi stessi. Egli cura l'attuazione del presente regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai Servizi cimiteriali.
4. I servizi ordinati dal presente regolamento sono organizzati sotto il coordinamento di un responsabile dei Servizi cimiteriali, successivamente chiamato "Responsabile". Tale responsabile viene individuato dal Capo Area tra i dipendenti aventi qualifica professionale adeguata.
5. I servizi a pagamento, così come le loro tariffe, sono definiti ed aggiornati dalla Giunta Comunale nel rispetto della struttura tariffaria approvata dal Consiglio Comunale, unitamente al presente regolamento. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile.
6. Nello svolgimento del servizio il Responsabile è obbligato a tener conto della volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa per iscritto. In assenza di ciò, vale la volontà dei soggetti nell'ordine di priorità sotto indicata :
 - ❖ Il coniuge
 - ❖ I figli
 - ❖ I genitori
 - ❖ Altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario

Art. 3
RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. Il Comune, per quanto di competenza, ha il compito di evitare all'interno del cimitero situazioni di pericolo alle persone o danni, furti ecc. alle cose.
2. Il Comune non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, per l'utilizzo non corretto dei mezzi posti a disposizione del pubblico (es. scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.).

TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI
--

Art. 4

DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte, se avvenuta nel territorio comunale, è fatta non oltre le 24 ore dal decesso o dal ritrovamento del cadavere all'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte di un cittadino residente al di fuori dal territorio comunale (in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento) il direttore o chi a ciò preposto, deve trasmettere l'avviso di morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campione d'Italia.

Art. 5

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

1. Il medico curante, o suo sostituto o il medico della ASL, deve denunciare al Sindaco ogni caso di morte di persona da esso assistita o visitata, indicando la malattia che ne è stata la causa.
2. La denuncia deve essere rilasciata entro 24 ore dal decesso utilizzando la modulistica ISTAT ed il flusso informativo previsto dalla normativa vigente.
3. L'accertamento di morte viene effettuato, su modello approvato dalla Regione Lombardia, dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente.
4. L'accertamento è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso avviene in giorni festivi l'accertamento è effettuato entro le 8 ore del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva vengono adottate le cautele individuate nel regolamento regionale.

Art. 6

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo del medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 130 del 30.03.2001 e del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004, come modificato dal

Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007.

4. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane.
5. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al Procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
6. Qualora sussistano i casi previsti dal paragrafo precedente, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
--

Art. 7

DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE AUSILIO DELL'ECG

1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).
2. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione. Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:
 - accertamento preliminare di morte con ECG, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
 - decesso con decapitazione o maciullamento;
 - speciali ragioni igieniche sanitarie previste nel successivo articolo 8.

Art. 8

RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 9

POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative individuate dalla Giunta Regionale.

Art. 10

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nella camera mortuaria si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - morte in attesa di sepoltura nei cimiteri di cui all'art. 1, comma 3

TITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11
DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso, al luogo di sepoltura:
 - trasporto che si svolge interamente nel territorio comunale;
 - trasporto da Campione d'Italia alla Svizzera e viceversa. In quest'ultimo caso, in relazione alla particolare collocazione geografica, il trasporto viene considerato come se fosse effettuato da Comune a Comune, utilizzando le procedure elvetiche ;
 - trasporto da Campione d'Italia in Italia o altro stato estero;
2. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri, è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.
3. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 12
FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dai soggetti indicati nell'art. 2, punto 6, del presente regolamento.
3. L'ordine susposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.).

Art. 13
VIGILANZA PER IL TRASPORTO DEI CADAVERI

1. L'autorizzazione al trasporto di un cadavere, prevista dall'art. 35 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, verrà comunicata alla Polizia Locale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Il trasporto deve essere effettuato in orari concordati con l'impresa funebre e secondo percorsi individuati d'intesa con la polizia locale.

Art. 14

TRASPORTO DI CADAVERI NELL'ULTIMA ABITAZIONE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti nel Comune al momento del decesso, dalla camera mortuaria all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica, salvo il diverso parere del responsabile del servizio dell'A.S.L. competente.

TITOLO V POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
--

Art. 15
RICEVIMENTO DI CADAVERI

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti di cui all'art. 9 della LR 18 novembre 2003 n. 22.
2. Sono altresì ricevuti e seppelliti nei cimiteri comunali i cadaveri delle persone che al momento del decesso:
 - avevano in questo Comune la residenza anagrafica, o che hanno dovuto trasferire la propria residenza in quanto ricoverati presso Istituti di cura o di assistenza;
 - erano iscritte da almeno 10 anni nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia e/o avevano coniuge, figlio o genitore sepolto presso i Cimiteri di Campione d'Italia o residenti nel Comune;
 - personalità riconosciuta per meriti in campo scientifico-culturale-artistico previa specifica autorizzazione formale del Sindaco o suo delegato;
 - persona avente avuto altri legami espressamente documentati previa specifica autorizzazione formale del Sindaco o suo delegato;
 - pur non avendo avuto la residenza anagrafica in questo Comune, abbiano ottenuto in vita una delle concessioni cimiteriali di cui al successivo titolo VIII (Cappelle ed Edicole).

Art. 16
SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

1. Nei giorni festivi, di norma, non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito quello dell'ASL competente, il Sindaco potrà autorizzarle.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi, potranno essere presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 17
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso, in relazione alle esigenze stagionali.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per il personale di servizio, gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 18
DIVIETO DI INGRESSO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la dignità del luogo;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio.

2. Nell'interno del cimitero non é ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli di servizio, di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19
ATTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - collocare urne cinerarie, senza la preventiva autorizzazione;
 - trafugare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi ecc.;
 - apporre corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. In caso di inosservanza, il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà del ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti prima menzionati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro;
 - commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente ai cimiteri.

Art. 20
RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO VI INUMAZIONI

Art. 21 SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazioni le sepolture nella terra e a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 22 CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

1. Nel cimitero dei Ghirli non è possibile la sepoltura per nuove inumazioni.
2. Il Cimitero Nuovo ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del DPR.. n. 285/1990. Pertanto, le disposizioni previste nei successivi articoli 23 – 29 si applicano esclusivamente alle sepolture effettuate nel Cimitero Nuovo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23 FORMA E CLASSE DEI CAMPI

1. Nel Cimitero Nuovo i campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con numeri progressivi dal n.1 al n. 160, del piano di distribuzione del cimitero.

Art. 24 CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 25
SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 26
DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e devono essere provvisti di idonei sistemi e/o accorgimenti destinati a convogliare e/o drenare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 27
FOSSE PER FANCIULLI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di ragazzi di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. I campi per l'inumazione dei ragazzi sono indicati con i numeri progressivi da 1 a 25 nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 28
MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le inumazioni sono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.
2. La loro durata é fissata in anni dieci, non rinnovabile, salvo diversa prescrizione dell'autorità sanitaria all'atto dell'esumazione.
3. Trascorso il decennio il Comune potrà disporre la traslazione dei resti nell'ossario, adibendo quindi il terreno a nuove inumazioni.

Art. 29
REVOCA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso sarà assegnata un'altra sepoltura per il tempo residuo in concessione.

Art. 30
CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme vigenti.

Art. 31
NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture comuni non é ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Potrà essere collocata gratuitamente sulle tombe del campo comune una croce in legno o di ferro semplice recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Sulle fosse é permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.
6. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
7. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.
8. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della data di nascita e di morte. Per eventuali iscrizioni integrative é facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 32
ORNAMENTO CON FIORI E VERDE

1. Sia sulle sepolture private ad inumazione, che sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.
2. Sono ammessi modesti arbusti di altezza non superiore a m. 0,80.
3. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio responsabile, all'altezza prescritta.
4. Qualora ci sia inadempienza, il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio e/o per la rimozione.

5. E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso qualora sia applicato.

Art. 33

SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune, se non reclamati dagli aventi diritto.
2. Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
3. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII TUMULAZIONI

Art. 34
SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.
3. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
4. Salvo quanto previsto nell'articolo successivo del presente regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 35
TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. La durata è fissata:
 - a) in anni 99:
 - per le aree di cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia);
 - per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;
 - b) in anni 60, non rinnovabili:
 - per colombari o loculi individuali per i reparti da 1 a 8;
 - per le nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali;
 - per le cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato;
 - c) in anni 30, rinnovabili una volta:
 - per colombari o loculi individuali per i reparti da 9 a 20;
 - per posti in terra per tombe individuali;
 - d) in anni 10:
 - per posti in terra per inumazione di adulti e bambini in campi comuni, compresa apposizione di croce in legno o in ferro recante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto;

e) in anni 50:

- colombari all'interno della cappella cimiteriale del Cimitero Nuovo destinati alle salme dei Parroci della Parrocchia di S. Zenone.

Art. 36

ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione possono essere accordate a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune ed il concessionario.
3. La durata della concessione prevista nel precedente art. 35 viene adeguata anche per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano stipulato un contratto con decorrenza diversa.

Art. 37

PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE

1. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare :
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.
2. E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a tutela di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
3. La concessione é stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 38

DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione é subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future, di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono a carico dei concessionari.

Art. 39

DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data indicata nel contratto di concessione.

2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere, ove previsto nel presente regolamento, la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 40

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non é tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE
--

Art. 41

CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nuove cappelle potranno essere costruite nel Cimitero Nuovo sulle aree stabilite dal Comune e concesse secondo le tariffe vigenti. Ogni area assegnata in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrà avere una superficie di mq. 20.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. A versamento effettuato sarà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
4. La concessione é a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
5. La concessione di edicole già esistenti allo stato "rustico", in quanto realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, è regolamentata secondo le disposizioni applicabili contenute nel presente titolo.

Art. 42

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà essere iniziata e portata a termine entro un anno dalla data del permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 43

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in cinque esemplari, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno disegnati in scala non inferiore a 1 : 50 ed essere conformi alla vigente normativa edilizia.
2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.
3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per il rilascio dell'autorizzazione.
4. I singoli progetti devono essere approvati , su conforme parere dell'Ufficiale sanitario.

5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, che non potrà essere superiore a 8.
6. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
7. Nessuna modifica può compiersi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 44

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori é fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori é fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale, né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 45

DIRITTI DI SEPOLCRO

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.
3. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati agli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
5. Per le concessioni già stipulate all'entrata in vigore del presente regolamento valgono le indicazioni contenute nel contratto sottoscritto.

Art. 46

OSSARI, CINERARI, COLOMBARI

1. Nelle cappelle di famiglia é consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
2. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 55 del presente regolamento.

Art. 47

MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 42, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di

penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà un importo equivalente ad un quinto di quanto versato, restituendo invece la differenza.

Art. 48

COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 37 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'Ufficiale sanitario e dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 49

SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 45.

Art. 50

MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX TOMBE INDIVIDUALI
--

Art. 51

NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura nel Cimitero Nuovo costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
2. La concessione ha la durata di anni 30.
3. Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia di cui all'art. 41 e seguenti.

Art. 52

SOVRAPPOSIZIONE DI SALME

1. Nelle tombe individuali in muratura é ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.
2. Per le salme già sepolte e per quelle in sovrapposizione, si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.
3. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto.
4. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.
5. Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b) fratelli e sorelle;
 - c) coniuge.
6. E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 53

TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

1. La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.
2. Al concessionario o al successore sarà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 54
MANUTENZIONE - REVOCA - DECADENZA

1. Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura le norme previste dagli articoli 47 e 50.

TITOLO X COLOMBARI

Art. 55
MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La concessione dei colombari é regolata dalle norme di cui al precedente titolo VIII.
2. La sepoltura può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per loculi, posti individuali e nicchie cinerarie;
 - dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie;
 - di almeno una salma o ceneri per loculi o posti plurimi.con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.
3. La concessione in uso sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Nei colombari é ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme (massimo tre), dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore. In tal caso dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel successivo articolo.
E' consentito collocare nel colombaro un numero superiore di urne cinerarie esclusivamente su autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Art. 56
LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

1. Le lastre di chiusura dei colombari dovranno essere conformi alle prescrizioni che saranno date dall'Ufficio comunale e comunque rispettare i manufatti già esistenti.
2. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti di marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 57
CARATTERISTICA DEI FERETRI

1. Per la tumulazione nei colombari é prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285).

Art. 58
DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il diritto di sepoltura é riservato alla sola persona per la quale fu stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la salma sia trasferita in altra sede, senza oneri a carico dell'Ente di restituzione della tariffa di concessione. Il costo relativo alle esumazioni e/o estumulazioni è posto a carico degli eredi.
3. La concessione ha la durata prevista nell'articolo 35. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali saranno posti nell'ossario comune.
4. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione fino al periodo indicato nell'art. 35 del presente regolamento, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza. La richiesta potrà essere respinta nei casi di mancanza di disponibilità di posti.
5. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

TITOLO XI OSSARI E CINERARI
--

**Art. 59
OSSARIO COMUNE**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

**Art. 60
CELLETTE - OSSARIO**

1. Le cellette - ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette - ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte della persona cui i resti appartengono.
4. La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipulazione del contratto.

**Art. 61
CELLETTE - CINERARIE**

1. Le cellette - cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono essere collocate in apposite nicchie chiuse individuali delle misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40x0,40x0,40.
3. Non possono essere realizzate nicchie cinerarie nel muro perimetrale dei cimiteri, né essere appoggiate urne cinerarie nelle lapidi commemorative collocate sui muri perimetrali.
4. Inoltre non possono essere appoggiate urne cinerarie sulle tombe individuali, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 6.
5. La collocazione di urne cinerarie deve essere espressamente autorizzata dal Comune, nel rigido rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e dal vigente regolamento.
6. Su autorizzazione del Sindaco e nel rispetto del manufatto esistente e della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di edilizia, è possibile richiedere l'autorizzazione a poter predisporre nicchie (massimo due) per la collocazione di urne cinerarie sopra la parte del tombale nelle tombe individuali già esistenti nel Cimitero dei Ghirli, che non dovranno in alcun modo essere oggetto di alterazioni e/o manomissioni di nessun genere. Pertanto, non è possibile collocare urne cinerarie al di sotto della lastra tombale

orizzontale esistente. L'altezza massima, costituita dalla tomba esistente e dalle nicchie posizionate sulla stessa, non dovrà superare i cm. 0.80 in altezza, misurati dalla quota esistente dell'attuale camminamento.

7. La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipulazione del contratto.

TITOLO XII CREMAZIONE

Art. 62
TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dal Comune ove é avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune é sottoposto alle autorizzazioni previste dalla vigenti normative.

Art. 63
URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.
2. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 64
TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non é soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 65
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, c.1, lett. b), della legge 30.03.2001, n. 130, che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. Per le cremazioni e per le dispersioni delle ceneri si osservano le procedure di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N. 6 e successive modifiche (Regolamento Regionale 06.02.2007, n. 1), del D.M. 01/07/2002, nonché della legge 30 marzo 2001, N. 130 e della L.R. 18.11.2003, N. 22;

Art. 66

VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Se l'urna é collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, previa comunicazione ai famigliari conosciuti.
4. Nel cimitero comunale viene individuata un'area destinata esclusivamente alla dispersione delle ceneri denominata "giardino delle rimembranze", le cui caratteristiche tecniche e collocazione, saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
5. E' consentita, limitatamente a coloro che sono deceduti a Campione d'Italia, la dispersione delle ceneri in ambienti diversi dal "giardino delle rimembranze" previa autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile.
6. Per i cittadini residenti o iscritti all'AIRE, deceduti in altri Comuni italiani o in Svizzera, è necessaria l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Copia dell'autorizzazione deve essere consegnata al Comune di Campione d'Italia.

<p style="text-align: center;">TITOLO XIII AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE</p>

Art. 67
AUTOPSIE

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 68
IMBALSAMAZIONI

1. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46 , 47 e 48 del citato regolamento nazionale n. 285 e art. 46 regolamento regionale del 9.11.2004 n. 6.

TITOLO XIV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE / STRAORDINARIE

Art. 69

ESUMAZIONI / ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo la scadenza naturale della concessione o dopo la scadenza del prescritto periodo di concessione. Esse possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico
2. Delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza mediante affissione all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.
3. Con le operazioni di cui al comma 2 è informata la cittadinanza circa il periodo d'effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono essere tumulati in sepoltura privata. In caso di mancato interesse da parte dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 70

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini :
 - per ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - trasporto in altra sepoltura;
 - cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Ufficiale sanitario dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono regolate dal Comune, secondo i criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 71

SALME ESUMATE D'ORDINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

Art. 72

DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero é tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 73

TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 74

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa che sono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, sono collocate in sepoltura privata (cellette, loculi) o depositate nell'ossario comune qualora, dopo un periodo di mesi 6, nessuno ne richieda la tumulazione.

Art. 75

PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

1. Tutte le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale addetto ai cimiteri, che opera secondo modalità definite dal

Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 76

ONERI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

TITOLO XV SERVIZI CIMITERIALI
--

Art. 77

ELENCO CIMITERI

1. Il Comune provvede alla necessità di seppellimento nei seguenti Cimiteri:
 - **Cimitero Nuovo**
 - **Cimitero vecchio “GHIRLI”** (è permesso unicamente tumulazioni in cappelle di famiglia private o tumulazione di urne cinerarie).

Art. 78

ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza sanitaria compete al Sindaco. La manutenzione, l'ordine del cimitero competono all'Ufficio Tecnico. Il coordinatore sanitario dell'ASL locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 79

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale :
 - per la parte amministrativa l'ufficio demografico, sezione servizio funebre;
 - per la parte sanitaria il coordinatore sanitario della Asl;
 - per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 80

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il personale addetto alla gestione e custodia dei cimiteri é tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri deve essere sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 81
COMPITI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto al servizio di custodia del cimitero é incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento Nazionale di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalle Leggi Regionali in vigore, nonché del presente Regolamento comunale

Art. 82
TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Il personale addetto al servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare :
 - le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.
2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.
3. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 83
OBBLIGHI DEL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il personale addetto al cimitero deve altresì :
 - aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
 - impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

- segnalare all'ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi ecc.;
- eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di :

- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc.) dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella - ossario;
- consegnare all'ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali, qualora non reclamati dai famigliari.

<p style="text-align: center;">TITOLO XVI PRESCRIZIONI PARTICOLARI - SANZIONI</p>

Art. 84
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'ufficio comunale.
2. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.
3. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero é vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 85
SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per le violazioni alle norme del presente regolamento di polizia mortuaria, si applica l'art. 7-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (sanzione amministrativa pecuniaria).

Art. 86
ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

1. Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 87

NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni per le quali non esiste un contratto stipulato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate mediante la sottoscrizione di un atto di concessione con gli eredi, ove esistano. Detti contratti dovranno recepire le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 88

REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, ove applicabili, ovvero, secondo quanto disposto nell'art. 1, 1° comma, del presente regolamento.

Art. 89

DISPOSIZIONI SPECIALI PER CONCESSIONI

TOMBE INDIVIDUALI, COLOMBARI E CELLETTE-OSSARIO O URNE CINERARIE

Le concessioni di cui ai titoli VII – VIII - IX - sono regolate nel modo seguente :

1. La concessione viene data a persone viventi a condizione che siano indicate le salme, le ossa o le ceneri delle persone cui sono destinate e dietro pagamento della tariffa al momento della concessione.
2. Il Comune dovrà provvedere in modo che vi sia sempre un adeguato numero di loculi, di cellette e di urne a disposizione; tuttavia potrà eccezionalmente concedere un posto per sepoltura individuale, oppure un loculo, celletta o urna al familiare superstite del defunto.

Art. 90

**DISPOSIZIONE SPECIALE PER TOMBA INDIVIDUALE, COLOMBARO, CELLETTA
- OSSARIO O URNA CINERARIA LASCIATI LIBERI**

1. Nel caso di esumazione o di estumulazione di salma, di ossa o di ceneri, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Comune senza alcun indennizzo ai familiari.

Art. 91

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23.02.1979 è sostituito dal presente Regolamento che entra in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

ALLEGATO "A"

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

La Giunta Comunale approva le tariffe differenziate per le seguenti tipologie, e proporzionate al periodo della concessione

CONCESSIONE CAPPELLE ED EDICOLE DI FAMIGLIA ESISTENTI NEL NUOVO CIMITERO (PER 99 ANNI, RINNOVABILI)

a) della capacità di n. 18 loculi (N. 7) Cad.	<u>Fr. 120.000.-</u>
b) della capacità di n. 16 loculi (N. 4) Cad.	<u>Fr. 110.000.-</u>
c) della capacità di n. 12 loculi (N. 2) Cad.	<u>Fr. 80.000.-</u>

CONCESSIONE AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

a) aree inferiori a mq. 6 per cripte sotterranee con soprastanti monumenti o ricordi funebri al mq.	Fr. 2.500.-
b) aree per costruzione edicole di famiglia con o senza cripte sotterranee al mq.	Fr. 3.500.-

POSTI IN TERRA PER TOMBE INDIVIDUALI

Fr. 1.200.-

COLOMBARI O LOCULI INDIVIDUALI

1) concessione di anni 99

a) primo ordine (piano terra)	Fr. 4.700.-
b) secondo ordine	Fr. 5.000.-
c) terzo ordine	Fr. 5.000.-
d) quarto ordine	Fr. 4.500.-

2) concessione trentennale

a) primo ordine (piano terra)	Fr. 1.500.-
b) secondo ordine	Fr. 1.800.-
c) terzo ordine	Fr. 1.800.-
d) quarto ordine	Fr. 1.500.-
e) quinto ordine	Fr. 1.250.-

URNE O CELLETTE NELL'OSSARIO O CINERARIO

a) primo, secondo, sesto ordine	Fr. 1.000.-
b) terzo, quarto e quinto ordine	Fr. 1.300.-
c) settimo e ottavo ordine	Fr. 850.-
d) cellette site nei colombari a concessione trentennale	Fr. 1.300.-
e) cellette doppie nei colombari a concessione trentennale	Fr. 2.600.-

SEPOLTURE PER INUMAZIONI DI ADULTI E BAMBINI IN CAMPI COMUNI

gratuito

COLOMBARI ALL'INTERNO DELLA CAPPELLA CIMITERIALE DESTINATI AI PARROCI DELLA PARROCCHIA DI S. ZENONE

gratuito

DISPOSIZIONE FINALE RELATIVA ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI

In caso di inumazione o tumulazione di cadavere, ossa o ceneri di persone non residenti e decedute nel territorio, il Comune applicherà, nei casi dove é prevista una tassa di spesa, un aumento del 70%.